

GIUSTIZIA

# Intercettazioni del Quirinale: il nodo privacy

di Pier Giuseppe Monateri

La questione delle intercettazioni telefoniche del Quirinale, e della loro possibile divulgazione da parte della stampa, viene affrontata solo dal punto di vista del diritto costituzionale e delle prerogative presidenziali. Esiste, però, un altro punto di vista che è forse più interessante, e che riguarda tutti.

L'attuale codice sulla privacy concede vaste eccezioni al trattamento dei dati "per fini di giustizia", ma vi applica pur sempre l'articolo 15 sulla responsabilità per i danni che ne possono derivare. Orbene l'articolo 15 è di una chiarezza cristallina, poiché dispone una responsabilità oggettiva che scatta se non si prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno. Come tutti gli imprenditori sanno, dal momento che si tratta dei principi per "rischio di impresa", si tratta di una responsabilità che inverte l'onere della prova: non è la vittima a dover provare una colpa specifica, ma il danneggiante che deve dimostrare di aver fatto tutto il possibile per evitare il pregiudizio.

È di palmare evidenza che in queste ipotesi non si ha affatto a che fare con una responsabilità del giudice per i suoi atti tipici di *imperium* - il giudicare, l'investigare e così via, per i quali egli risponde solo per dolo o colpa inescusabile -, ma si ha a che fare con una netta responsabilità civile da organizzazione degli uffici, che come tale non è coperta dalla legge sulla responsabilità del magistrato. La questione non è qui se il giudice ha fatto bene o male a fare quelle intercettazioni, ma che gli "uffici" non erano organizzati in modo tale da prevenire il danno alla privacy che si è verificato, indipendentemente dalla rilevanza del soggetto coinvolto.

Se quei dati sono giunti in pubblico, per questo solo fatto è evidente che quegli uffici non erano organizzati in modo da prevenire tale evento: come si dice in America con formula latina, si tratta di una responsabilità da *res ipsa loquitur*. La "cosa parla da sé", e il responsabile è oggettivamente il titolare dell'organizzazione degli uffici. Perciò non siamo qui di fronte a una colpa del giudice per i suoi atti tipici di investigazione e di giudizio, per le sue scelte discrezionali e per la sua interpretazione della legge. Siamo di fronte a una responsabilità da organizzazione degli uffici, che però comporta un danno, anche non patrimoniale, che deve essere risarcito. Ma soprattutto ciò comporta, in realtà, che nel nostro Paese tutti gli uffici giudiziari devono essere ristrutturati per evitare simili danni: non solo in ambito penale, ma anche in ambito civile, commerciale, fallimentare. Si può agevolmente capire come ogni sezione fallimentare di ogni tribunale della Repubblica tratti dati che sono in realtà sensibili, e come debba spettare a qualcuno - al presidente del Tribunale o della Corte d'appello o al ministero - di "adottare tutte le misure idonee" a prevenire violazioni della privacy.

L'attuale questione delle intercettazioni e delle prerogative presidenziali offre quindi il destro per un cambiamento ben più radicale nel mondo del diritto, e cioè l'adeguamento di tutti i tribunali e di tutti gli uffici giudiziari alle norme sulla privacy.

Si badi peraltro che qui si tratta di risarcimenti che non sono affatto soggetti a limiti di sorta. Se quindi da una qualsiasi "fuga di notizie" deriva un danno esistenziale, o un danno morale grave, quel danno andrà risarcito integralmente, senza limitazioni. In questo modo, come spesso avviene, il diritto comune si dimostra uno strumento di grande efficacia: il responsabile, per non risarcire di suo, dovrà attivarsi sulla base della *res ipsa* del fatto che le notizie fuggono.

Come si vede si tratta di ragionamenti molto semplici, che spaziano però il dibattito attuale come si avviluppa intorno ai contrapposti principi dell'imperio del magistrato, della libertà della stampa, e delle prerogative del Presidente. Il magistrato deve poter esercitare il suo imperio, la stampa deve essere libera e occorre salvaguardare le prerogative del Quirinale, ma la legge impone determinati standard di organizzazione anche per gli uffici giudiziari. E lo fa per la salvaguardia della "dignità" dell'interessato quale espressa finalità del codice sancita dal suo articolo 2. Peraltro, e questo torna a essere un argomento di diritto costituzionale, la dignità è protetta dall'articolo 1 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Per essa è il primo dei diritti, che viene prima anche al diritto di libertà.

Non si tratta quindi di fare i "soloni", discettando dei conflitti tra magistratura e presidenza della Repubblica. Si tratta concretamente di occuparsi dell'organizzazione degli uffici giudiziari e di farlo per un valore: il primo valore espresso dalla stessa Costituzione europea.

President Italian Association of Comparative Law

© RIPRODUZIONE RISERVATA